

marginalità sociale - Investimento 1.1.2 -**Autonomia degli anziani non autosufficienti**, del valore complessivo di € **2.460.000,00**.

AZIONE	CAPOFILA	PARTENARIATO	IMPORTO PROGETTO	MODALITA' DI RIPARTO
1.1.2	ADS 22 – ECAD Unione Comuni le Terre del Sole	ADS 20 – TERAMO ADS 21 – VAL VIBRATA ADS 23 – FINO CERRANO ADS 24 – GRAN SASSO LAGA	€ 2.460.000,00	N. 125 UTENTI OVER 65

Art. 1 – Obiettivi

Il presente avviso mira a favorire l'autonomia delle persone anziane non autosufficienti, prevenendo l'istituzionalizzazione e assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza.

L'autonomia abitativa sarà facilitata realizzando interventi di riqualificazione degli spazi abitativi, anche attraverso la messa a disposizione di dotazione tecnologica e domotica con l'obiettivo di fornire un'abitazione che risponda alle esigenze specifiche dei beneficiari, che saranno valutati da un'équipe multidisciplinare appositamente costituita.

Conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021, al fine di semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale e integrata, attraverso un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità, per evitare processi di istituzionalizzazione non appropriata, si potranno proporre progetti diffusi che prevedono:

1. interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari, alla persona anziana non autosufficiente, presso appartamenti di proprietà pubblica o privata;

Il progetto è promosso dall'ATS n. 22, in qualità di capofila dell'associazione tra gli ATS n. 20, 21, 23 e 24, e prevede l'individuazione complessiva di **n. 125 anziani non autosufficienti**, destinatari di interventi integrati domiciliari e dotazioni domotiche.

I beneficiari saranno ripartiti tra gli Ambiti in proporzione alla popolazione residente; tuttavia, in ragione del ruolo di coordinamento e delle maggiori responsabilità gestionali, all'ATS n. 22 sarà assegnata una quota aumentata del 30 % rispetto a ciascuno degli altri Ambiti:

Ambito Sociale	n. beneficiari
ADS 22	38
ADS 20	23

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

- aver compiuto 65 anni;
- risiedere in uno dei Comuni degli ADS che aderiscono al progetto e vivere in un immobile di proprietà, comprovato da idonea documentazione, o in un alloggio di edilizia residenziale pubblica; è inoltre necessario mantenere la residenza o il domicilio effettivo nello stesso alloggio e autorizzare gli interventi di lieve riqualificazione indispensabili per adeguare gli spazi alle proprie esigenze, in coerenza con gli obiettivi del progetto;
- condizione di disabilità grave o non autosufficienza così come definita dalla Tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente” (Allegato 3 del DPCM 159/2013);
- vivere da solo oppure in coppia con un altro soggetto anziano over 65 (così come risultante dallo stato di famiglia), e/o con un familiare in condizione di non autosufficienza certificata oppure vivere con il coniuge o altro familiare autosufficiente. Sono ammesse anche le persone non autosufficienti nel cui nucleo risulta un assistente familiare con regolare contratto. Se l'anziano convive con un coniuge o familiare che soddisfa i requisiti, è sufficiente un'unica domanda: l'intero nucleo viene automaticamente inserito tra i beneficiari, senza ulteriori istanze.

La valutazione dell' idoneità e la stesura del progetto assistenziale individualizzato, sarà effettuata da un'equipe multidisciplinare, che considererà non solo le condizioni psico-fisiche della persona, ma anche la presenza di una rete di supporto familiare o prossimale, secondo un approccio personalizzato e multidimensionale.

Art. 3 – Domanda Di Partecipazione

1. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto. La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 giugno 2025. L'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Terre del Sole si riserva la facoltà di mantenere aperto il bando oltre tale data. Qualora, alla scadenza del 13 giugno, non sia stato raggiunto il numero complessivo di 125 beneficiari previsto, ovvero si verifichino decadenze, rinunce o altri motivi ostativi alla conferma del beneficio, le ulteriori domande pervenute successivamente saranno

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

- Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

- Protocollo 0009486 del 27-05-2025 arrivo Comune di Castellalto

2. In subordine, persone che vivono con il coniuge anch'esso non autosufficiente o con disabilità grave e con almeno un ulteriore familiare non autosufficiente o con disabilità grave certificata;
3. In ulteriore subordine, persone che vivono esclusivamente con il coniuge anch'esso non autosufficiente o con disabilità grave;
4. In caso di ulteriore parità, minore età anagrafica alla data di presentazione della domanda.

Così la sequenza risulta coerente: si applica il criterio 1; se persiste parità si passa al 2, e così via fino al 4.

In caso di rinuncia o di altre manifestazioni di impossibilità alla partecipazione progettuale si procederà con l'inserimento di altri beneficiari idonei in base ai criteri sopracitati.

Art. 5 – Il progetto assistenziale e il sostegno all'autonomia abitativa

Il progetto personalizzato assistenziale consisterà in uno o più dei seguenti interventi: adattamenti dell'abitazione e assistenza sociale domiciliare.

Per sostegno all'autonomia abitativa si intendono le misure volte alla realizzazione di interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari, alla persona anziana non autosufficiente, presso alloggi di proprietà privata o pubblica. Anche un solo intervento consistente nella dotazione di un dispositivo di domotica, rispondente alle finalità di cui sopra e destinato a permanere nella disponibilità del beneficiario oltre la durata progettuale, si configura come un intervento di riqualificazione.

In linea di massima il progetto potrebbe prevedere:

- l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche e la fornitura di dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'efficacia dell'intervento, come ad esempio elementi di domotica e il monitoraggio a distanza anche attraverso strumenti di tele assistenza e/o di tele medicina;
- l'erogazione di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria, in base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità.

Abbattimento delle barriere architettoniche

La barriera architettonica costituisce un ostacolo fisico che impedisce all'utente di fruire in piena sicurezza e completa mobilità di tutte quelle funzioni e servizi che l'ambiente domestico dovrebbe garantire.

- prestazioni di cura e igiene della persona e dell'ambiente domestico;
- supporto allo svolgimento delle attività giornaliere;
- di sbrigo di semplici pratiche amministrative;
- accompagnamento per visite e commissioni;
- preparazione dei pasti;
- supporto per l'acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro genere durante l'orario di assistenza;
- lavaggio/cambio di biancheria;
- accompagnamento presso i servizi di cura;
- interventi volti a favorire la vita di relazione, compreso il sostegno emotivo e affettivo.

La logica di intervento è quella dell'integrazione tra diversi strumenti di azione, mirando ad un potenziamento complessivo dell'offerta di servizi, da ottenere sia mediante assistenza specifica con personale qualificato, sia valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse che possono apportare gli Enti del Terzo Settore attraverso strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La progettazione avrà inizio con la sottoscrizione dei Progetti Personalizzati e terminerà il 31 Marzo 2026, salvo eventuali proroghe concesse al progetto a valere sul PNRR.

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel progetto assistenziale. È responsabilità del beneficiario comunicare all'Unione qualunque cambiamento intervenuto nella sua situazione che determini (la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all'art. 2) e/o il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 8 del presente Avviso. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale Professionale competente per territorio delle variazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. In tal caso l'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme equivalenti ai servizi indebitamente percepiti.

Unione DNN0068DDEID000NNTIMEEED000MANNDePortohn.00000093050ldz700S200SS025tèmpartenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dal progetto di cui al presente Avviso.

- Modulo di domanda;
- Tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente” (Allegato 3 del DPCM 159/2013).